

Sent. n. 79/2023 pubbl. il 27/06/2023
Rep. n. 86/2023 del 27/06/2023

N. R.G. 94/2023

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 30/2023 Forza G.
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 31/2023 Bellettini O.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Francesco Bartolotti	Giudice
dott. Cristiana Bottazzi	Giudice est.

nel procedimento n. 94-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Bellettini Okpara Chibuzo George (C.F. BLLCBZ79E06Z335K)

Forza Giuseppina (C.F. FRZGPP81C58C286A)

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dai coniugi Bellettini Okpara Chibuzo George e Forza Giuseppina per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato che in base agli art. 40 e 41 CCI – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex* art. 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti risiedono in Concamarise (VR), Via Lucio Battisti n. 24/3;

pagina 1 di 8

Firmato Da: ATTANASIO MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3c730559ec3d1b70ba54d0546b053f5
Firmato Da: CRISTIANA BOTTAZZI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 13c001



ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata dai ricorrenti in modo congiunto, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art 66, c. 1 CCI sulle c.d. procedure familiari;

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio del sig. Bellettini e l'altra relativa al patrimonio della sig.ra Forza. Pertanto, dovranno essere tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCI per l'ipotesi di ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Marco Piva, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti (che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



rilevato che i signori Bellettini e Forza non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (entrambi i ricorrenti svolgono oggi attività di lavoro dipendente, rispettivamente presso Leroy Merlin Italia S.r.l. e Scarpe & Scarpe S.p.A., mentre la società B&F s.a.s. di Forza Giuseppina & C. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 5.12.2017), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCI sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC: a) la sig.ra Forza è gravata da debiti (in parte in comune con il marito e in parte propri, anche derivanti dalla pregressa attività imprenditoriale) verso banche, istituti finanziari, altri privati, Erario ed Enti Pubblici per complessivi € 131.326,93, essendo proprietaria unicamente di una autovettura Hyundai ELH tg. ES701AG immatricolata nel 2013, e percependo un reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.430,00 mensili circa che, come si vedrà, deve destinare in gran parte al mantenimento del nucleo familiare, di cui fanno parte i tre figli minorenni della coppia (rispettivamente di 12, 9 e 6 anni); b) il sig. Bellettini è gravato da debiti (in parte in comune con la moglie) per € 62.791,14, potendo contare solo sulla proprietà di un'autovettura Seat Ibiza 6J tg. ES878RV immatricolata nel 2013 e sul reddito derivante dal proprio impiego come lavoratore dipendente pari a € 1.048,50 mensili circa (attualmente soggetto a cessione del quinto dello stipendio e di pignoramento presso terzi), somme anche in questo caso da destinare in massima misura al mantenimento familiare. I ricorrenti percepiscono inoltre, congiuntamente, la somma di € 700,00 mensili a titolo di Assegno Unico Universale, in quanto genitori di tre figli minori. Sulla scorta di quanto precede, è perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che – tenendosi conto delle spese di mantenimento del nucleo familiare pari ad € 2.719,25 esposte dai ricorrenti (e verificate come congrue dall'OCC) – debba determinarsi nell'importo di € 2.720,00 mensili la quota di reddito dei ricorrenti necessaria al mantenimento del nucleo familiare, e quindi esclusa dalla liquidazione, prevedendo, in linea di principio, una ripartizione di tale spesa in capo ai due coniugi in misura proporzionale all'entità dei rispettivi redditi (e dunque per il 58% in capo alla sig.ra Forza e per il 42% in capo al sig. Bellettini). Resta inteso che: (i) qualora nel corso della procedura vi siano mensilità in cui soltanto uno dei coniugi ricorrenti svolge attività lavorativa, il coniuge lavoratore è autorizzato, in relazione a tali mensilità, a trattenere il proprio reddito ai fini delle esigenze del mantenimento familiare fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 2.720, destinando l'eventuale surplus in favore dei creditori della propria procedura; (ii) invece, nelle mensilità in cui entrambi i coniugi svolgano attività lavorativa, gli stessi



dovranno contribuire al mantenimento familiare nelle rispettive percentuali del 58% e del 42%, cosicché – ferma l'acquisizione della somma di € 700,00 percepita a titolo di Assegno Unico Universale – la sig.ra Forza potrà trattenere il proprio reddito fino alla concorrenza dell'importo di € 1.171,60 e il sig. Bellettini fino alla concorrenza dell'importo di € 848,40, ciascuno di essi destinando la quota di reddito eccedente tale importo in favore dei creditori della rispettiva procedura. La quota di € 2.720,00 mensili esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza dei ricorrenti motivata da mutamenti significativi sopravvenuti, adeguatamente documentati (ad esempio, necessità di sostenere spese impreviste e urgenti, etc.);

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare ai rispettivi datori di lavoro dei ricorrenti di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi, come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui uno dei ricorrenti dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.

Deve infatti ritenersi possibile l'emissione di tale provvedimento. Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, co. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies legge 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, alla luce della natura onnicomprensiva della procedura liquidatoria, non possa essere accolta la richiesta di escludere *a priori* dalla liquidazione del patrimonio gli autoveicoli in proprietà dei ricorrenti, essendo rimessa al liquidatore ogni successiva valutazione circa l'eventuale non convenienza del procedere alla liquidazione di detti beni (ad esempio perché di difficile



commerciabilità o perché di valore così modesto da non coprire le spese di una vendita competitiva), fermo restando che i debitori possono invece essere autorizzati a continuare ad utilizzare gli autoveicoli, in quanto necessari per gli spostamenti e per le esigenze familiari (anche considerato che, in caso contrario, gli stessi dovrebbero sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella loro disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità dei suddetti veicoli, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori);

considerato che nel dispositivo può essere omissso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato infine che deve darsi continuità all'orientamento per cui la cessione del quinto dello stipendio è inopponibile alla procedura di liquidazione, atteso che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-*ter*, 14-*quinquies*, art. 14-*decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

considerato che le medesime considerazioni possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva, con la conseguenza che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione



dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

P.Q.M.

Visto Part. 270 CCI,

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **Bellettini Okpara Chibuzo George** (C.F. BLLCBZ79E06Z335K), nato a Obelle Iba (Wan) il 6.5.1979, e di **Forza Giuseppina** (C.F. FRZGPP81C58C286A), nata a Castelvetro (TP) il 18.3.1981, entrambi residenti in Concamarise (VR), Via Lucio Battisti n. 24/3;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Cristiana Bottazzi;
- 3) nomina liquidatore il dott. Marco Piva;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti: a) Hyundai ELH tg. ES701AG, b) Seat Ibiza 6J tg. ES878RV. Tali autoveicoli potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti per le esigenze familiari e lavorative sino all'inizio delle operazioni di liquidazione relative a ciascuno di tali beni (impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della loro liquidazione);
- 6) dispone che siano escluse dalla liquidazione le entrate di Forza Giuseppina e Bellettini Okpara Chibuzo George sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 2.720,00 mensili, rinveniente per € 700,00 dall'Assegno Unico Universale ed il rimanente dalle retribuzioni lavorative dei due ricorrenti, nella rispettiva misura del 58% in capo alla sig.ra Forza (€ 1.171,60) e del 42% in capo al sig. Bellettini (€ 848,40), con obbligo di entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detti limiti nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; diversamente, qualora solo uno dei ricorrenti svolga attività lavorativa, la quota di reddito esclusa dalla liquidazione nei termini sopra indicati dovrà imputarsi al 100% al solo coniuge percettore di reddito;
- 7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; b) dispone che i datori di lavoro, su richiesta del

pagina 6 di 8



liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente della quota di reddito di Forza Giuseppina e Bellettini Okpara Chibuzo George eccedente l'importo come stabilito al punto precedente per ciascun ricorrente e come ad essi comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato ai datori di lavoro;

8) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;

- provveda alla trascrizione della presente sentenza stessa presso il Pubblico Registro Automobilistico;

- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e



proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 16.6.2023

Il Giudice est.
dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente
dott. Monica Attanasio

Sentenza depositata telematicamente in data 23.6.2023.
Copia analogica estratta dal fascicolo telematico.
Oggi, 27.6.2023

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Emanuela AVIGNI

